



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 29/36 DEL 29.7.2010

Oggetto: Attuazione dell'art. 3 della L.R. 13 aprile 2010, n. 10 "Misure per lo sviluppo del trasporto aereo"

L'Assessore dei Trasporti ricorda che la Legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 recante "Misure per lo sviluppo del trasporto aereo" ha previsto, all'art. 3, incentivi alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani. In particolare "è autorizzata la spesa di € 19.700.000 per l'anno 2010 e di € 24.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 per il finanziamento degli aeroporti isolani per il potenziamento e lo sviluppo del trasporto aereo, quale servizio di interesse economico generale, anche attraverso la destagionalizzazione dei collegamenti aerei".

L'obiettivo della disposizione normativa è favorire il potenziamento e lo sviluppo del trasporto aereo isolano anche attraverso una efficace politica di destagionalizzazione volta ad allungare il periodo di operatività dei voli, ad aumentare le frequenze nei mesi di spalla e/o invernali, nonché a incrementare il numero delle destinazioni in mercati non ancora serviti dal sistema aeroportuale sardo.

Tali obiettivi dovranno essere conseguiti attraverso una politica coordinata del sistema aeroportuale regionale nel quale, gli aeroporti regionali stessi si collocano in una posizione di complementarità gli uni con gli altri, al fine di favorire uno sviluppo armonico del sistema aeroportuale sardo, con l'obiettivo ultimo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale delle comunità di riferimento, lo sviluppo delle economie locali, del turismo e della cultura isolana, il miglioramento della competitività e la valorizzazione della condizione di insularità dell'intero territorio regionale.

L'Assessore dei Trasporti evidenzia inoltre che, come previsto nel primo comma del citato art. 3 della L.R. n. 10/2010, i finanziamenti saranno accordati nel rispetto degli orientamenti comunitari contenuti nella comunicazione della Commissione 2005/C 312/01.

L'Assessore dei Trasporti evidenzia che la stessa legge regionale n. 10/2010 prevede, nel successivo comma 2 dell'art. 3, che "con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, d'intesa con gli Assessori della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, del turismo, artigianato e commercio, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sono definiti i



criteri, la natura e la durata dell'offerta di trasporto e le direttive per l'elaborazione dei programmi di attività da parte delle società di gestione aeroportuale, che tengano conto degli interventi relativi alla continuità territoriale di cui all'articolo 2".

A tal fine, l'Assessore dei Trasporti, d'intesa con gli Assessori della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, del Turismo, artigianato e commercio, dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, sport e spettacolo, propone le seguenti direttive e criteri per l'elaborazione e valutazione dei "programmi di attività" delle società di gestione aeroportuale.

Natura dell'offerta di trasporto: favorire lo sviluppo di collegamenti aerei point to point con destinazioni nazionali e comunitarie da e per gli aeroporti di Alghero, Cagliari, Olbia, Tortolì e Oristano, nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti di seguito, dando attuazione ai "programmi di attività" che le società di gestione aeroportuale degli aeroporti regionali anzidette dovranno presentare alla Regione per accedere ai finanziamenti previsti dalla L.R. n. 10/2010.

Durata: il finanziamento è concesso, come prevede l'art. 3 della citata legge regionale, al fine di dare attuazione anche ai programmi di attività già definiti dalle società di gestione aeroportuale per il 2010 e per il triennio 2011-2013.

Beneficiari del finanziamento: gli aeroporti di Alghero, Cagliari, Olbia, Oristano e Tortolì, rientranti nella categoria C e D ai sensi degli "Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali".

Direttive e criteri per la redazione dei "programmi di attività": ciascuna società di gestione aeroportuale potrà accedere ai finanziamenti previsti nella legge regionale sopra citata solo dopo aver presentato un dettagliato "programma di attività", elaborato in coerenza con le direttive definite di seguito e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

Il programma dovrà evidenziare, per l'anno 2010 e per il triennio 2011-2013, attraverso quali azioni si intende attuare la politica di destagionalizzazione prevista dalla legge regionale n. 10/2010 e di potenziamento e sviluppo del trasporto aereo e le modalità per il conseguimento delle stesse. Inoltre dovrà essere incluso un piano economico-finanziario dal quale scaturisca, sulla base degli elementi di valutazione in possesso delle società di gestione aeroportuale al momento in cui verranno redatti i suddetti piani e sulla base di ipotesi prudenti e affidabili, i risultati attesi dagli investimenti in questione, in termini di redditività dell'investimento stesso.

Nel programma dovrà altresì essere sottolineato il fabbisogno finanziario, distinto per ciascun anno, e attraverso quali risorse proprie le stesse società di gestione intendono partecipare al programma di



investimenti regionale, nonché indicare eventuali investitori privati, operanti nel settore del turismo, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, dello spettacolo ecc., che, beneficiando dell'incremento dei traffici aerei, intendono partecipare alla realizzazione dei programmi di attività con proprie risorse.

Si precisa inoltre che, come previsto nel terzo comma dell'art. 3 della L.R. n. 10/2010, nei programmi di attività potranno essere inclusi anche quelli già definiti dalle società di gestione aeroportuale alla data di entrata in vigore della legge, e riferiti all'anno 2010, accompagnati dagli atti e dai relativi contratti.

I programmi dovranno prevedere la realizzazione di attività in coerenza con le seguenti direttive:

1. le rotte previste nei "programmi" non devono essere in sovrapposizione con rotte gravate da oneri di servizio pubblico;
2. la programmazione delle risorse per ciascuna rotta deve avere carattere decrescente nel periodo di riferimento;
3. deve essere prevista adeguata promozione del territorio in caso di lancio di nuove rotte o di aumento del periodo di operatività dei voli, le relative iniziative dovranno essere coerenti con il Piano di Marketing Turistico vigente approvato dalla Giunta Regionale;

Qualora il fabbisogno finanziario complessivo presentato dalle società aeroportuali sia superiore alle somme stanziare disponibili nel bilancio regionale, verranno adottati i seguenti criteri di premialità:

1. viene riconosciuta maggiore premialità alle rotte internazionali, rispetto alle rotte nazionali purché non in sovrapposizione, intendendosi per rotte in sovrapposizione quelle che interessano lo stesso aeroporto di destinazione. Tale criterio non si applica quando l'aeroporto di destinazione ha un bacino d'utenza di riferimento superiore a 3 milioni di abitanti;
2. viene riconosciuta maggiore premialità alle rotte che collegano gli aeroporti regionali con hub importanti (italiani ed europei);
3. viene riconosciuta maggiore premialità alle rotte con operatività annuale rispetto a quelle con operatività solo estiva;
4. viene riconosciuta maggiore premialità alle rotte con maggiore frequenza;
5. viene riconosciuta maggiore premialità alle rotte che hanno uno sviluppo crescente, nel triennio di riferimento, in termini di frequenze, numero di passeggeri trasportati e/o di operatività dei voli nel corso dell'anno (destagionalizzazione);



6. le risorse assegnate a ciascuna rotta devono essere commisurate al numero di passeggeri che si prevede vengano trasportati sulla rotta stessa;
7. viene riconosciuta una premialità aggiuntiva alle rotte che basano gli aeromobili nello scalo;
8. viene riconosciuta una ulteriore premialità alle rotte istituite da quei vettori che intendono aprire una base operativa nello scalo.

Erogazione dei finanziamenti: a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare la Regione procederà a stipulare apposite convenzioni con le società di gestione aeroportuale, che dovranno prevedere, nel caso in cui i programmi di attività vengano realizzati attraverso le compagnie aeree, un adeguato sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto da parte di una compagnia aerea degli impegni assunti nei confronti delle società aeroportuali (rispetto di frequenze, passeggeri previsti, posti offerti, ecc.);

L'importo del finanziamento regionale sarà erogato in diverse rate con le modalità indicate di seguito:

- ogni anno la società beneficiaria riceverà una prima quota a titolo di anticipo pari al 20% del finanziamento dovuto per l'anno di riferimento. Il 60% dell'importo sarà erogato con acconti trimestrali previa presentazione di un resoconto trimestrale.
- Il pagamento dell'ultima rata annuale e del saldo avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione, da parte delle società beneficiarie, della documentazione relativa all'attività svolta e previa verifica da parte della Regione dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti, idoneamente documentati.

L'Assessore dei Trasporti, d'intesa con gli Assessori della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, del Turismo, artigianato e commercio, dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, propone alla Giunta regionale l'approvazione delle direttive e dei criteri per l'elaborazione e valutazione dei "*programmi di attività*" delle società di gestione aeroportuale così come illustrato.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dei Trasporti, d'intesa con gli Assessori della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, del Turismo, artigianato e commercio, dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA



Di approvare le direttive e i criteri, come di seguito specificato, per l'elaborazione e valutazione dei "programmi di attività" delle società di gestione aeroportuale.

Natura dell'offerta di trasporto: favorire lo sviluppo di collegamenti aerei *point to point* con destinazioni nazionali e comunitarie da e per gli aeroporti di Alghero, Cagliari, Olbia, Tortolì e Oristano, nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti di seguito, dando attuazione ai "programmi di attività" che le società di gestione aeroportuale degli aeroporti regionali anzidette dovranno presentare alla Regione per accedere ai finanziamenti previsti dalla L.R. n. 10/2010.

Durata: il finanziamento è concesso, come prevede l'art. 3 della citata legge regionale, al fine di dare attuazione anche ai programmi di attività già definiti dalle società di gestione aeroportuale per il 2010 e per il triennio 2011-2013.

Beneficiari del finanziamento: gli aeroporti di Alghero, Cagliari, Olbia, Oristano e Tortolì, rientranti nella categoria C e D ai sensi degli "Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali".

Direttive e criteri per la redazione dei "programmi di attività": ciascuna società di gestione aeroportuale potrà accedere ai finanziamenti previsti nella legge regionale sopra citata solo dopo aver presentato un dettagliato "programma di attività", elaborato in coerenza con le direttive definite di seguito e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

Il programma dovrà evidenziare, per l'anno 2010 e per il triennio 2011-2013, attraverso quali azioni si intende attuare la politica di destagionalizzazione prevista dalla legge regionale n. 10/2010 e di potenziamento e sviluppo del trasporto aereo e le modalità per il conseguimento delle stesse. Inoltre dovrà essere incluso un piano economico-finanziario dal quale scaturisca, sulla base degli elementi di valutazione in possesso delle società di gestione aeroportuale al momento in cui verranno redatti i suddetti piani e sulla base di ipotesi prudenti e affidabili, i risultati attesi dagli investimenti in questione, in termini di redditività dell'investimento stesso.

Nel programma dovrà altresì essere sottolineato il fabbisogno finanziario, distinto per ciascun anno, e attraverso quali risorse proprie le stesse società di gestione intendono partecipare al programma di investimenti regionale, nonché indicare eventuali investitori privati, operanti nel settore del turismo, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, dello spettacolo ecc., che, beneficiando dell'incremento dei traffici aerei, intendono partecipare alla realizzazione dei programmi di attività con proprie risorse.

Si precisa inoltre che, come previsto nel terzo comma dell'art. 3 della L.R. n. 10/2010, nei programmi di attività potranno essere inclusi anche quelli già definiti dalle società di gestione aeroportuale alla



data di entrata in vigore della legge, e riferiti all'anno 2010, accompagnati dagli atti e dai relativi contratti.

I programmi dovranno prevedere la realizzazione di attività in coerenza con le seguenti direttive:

1. le rotte previste nei "programmi" non devono essere in sovrapposizione con rotte gravate da oneri di servizio pubblico;
2. la programmazione delle risorse per ciascuna rotta deve avere carattere decrescente nel periodo di riferimento;
3. deve essere prevista adeguata promozione del territorio in caso di lancio di nuove rotte o di aumento del periodo di operatività dei voli.

Qualora il fabbisogno finanziario complessivo presentato dalle società aeroportuali sia superiore alle somme stanziare disponibili nel bilancio regionale, verranno adottati i seguenti criteri di premialità:

1. viene riconosciuta maggiore premialità alle rotte internazionali, rispetto alle rotte nazionali purché non in sovrapposizione, intendendosi per rotte in sovrapposizione quelle che interessano lo stesso aeroporto di destinazione. Tale criterio non si applica quando l'aeroporto di destinazione ha un bacino d'utenza di riferimento superiore a 3 milioni di abitanti;
2. viene riconosciuta maggiore premialità alle rotte che collegano gli aeroporti regionali con hub importanti (italiani ed europei);
3. viene riconosciuta maggiore premialità alle rotte con operatività annuale rispetto a quelle con operatività solo estiva;
4. viene riconosciuta maggiore premialità alle rotte con maggiore frequenza;
5. viene riconosciuta maggiore premialità alle rotte che hanno uno sviluppo crescente, nel triennio di riferimento, in termini di frequenze, numero di passeggeri trasportati e/o di operatività dei voli nel corso dell'anno (destagionalizzazione);
6. le risorse assegnate a ciascuna rotta devono essere commisurate al numero di passeggeri che si prevede vengano trasportati sulla rotta stessa;
7. viene riconosciuta una premialità aggiuntiva alle rotte che basano gli aeromobili nello scalo;
8. viene riconosciuta una ulteriore premialità alle rotte istituite da quei vettori che intendono aprire una base operativa nello scalo.



Erogazione dei finanziamenti: a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare la Regione procederà a stipulare apposite convenzioni con le società di gestione aeroportuale, che dovranno prevedere, nel caso in cui i programmi di attività vengano realizzati attraverso le compagnie aeree, un adeguato sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto da parte di una compagnia aerea degli impegni assunti nei confronti delle società aeroportuali (rispetto di frequenze, passeggeri previsti, posti offerti, ecc.);

L'importo del finanziamento regionale sarà erogato in diverse rate con le modalità indicate di seguito:

- ogni anno la società beneficiaria riceverà una prima quota a titolo di anticipo pari al 20% del finanziamento dovuto per l'anno di riferimento. Il 60% dell'importo sarà erogato con acconti trimestrali previa presentazione di un resoconto trimestrale.
- Il pagamento dell'ultima rata annuale e del saldo avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione, da parte delle società beneficiarie, della documentazione relativa all'attività svolta e previa verifica da parte della Regione dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti, idoneamente documentati.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'espressione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 10 del 13 aprile 2010.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Gabriele Asunis